

Statuti di DarkSky Switzerland

Art. 1 Nome e Sede

- 1 DarkSky Switzerland (DarkSky) è un'associazione con personalità giuridica costituita ai sensi dell'art. 60 e sgg. del CCS, fondata a tempo indeterminato.
- 2 L'associazione DarkSky ha la sua sede nel comune di residenza del presidente in carica, rispettivamente del primo co-presidente.

Art. 2 Scopo

- 1 Scopo dell'associazione è la preservazione dell'oscurità naturale del cielo notturno e la protezione del paesaggio notturno tramite la limitazione dell'inquinamento luminoso. Per inquinamento luminoso si intende il chiarore che si viene a creare illuminando artificialmente l'ambiente notturno. La prima priorità è l'informazione dell'opinione pubblica.
 - a. La conservazione del buio naturale e del cielo notturno e la protezione dei paesaggi notturni servono in particolare a proteggere le piante e gli animali autoctoni.
 - b. La conservazione del buio naturale e del cielo notturno e la protezione dei paesaggi notturni contribuiscono al patrimonio culturale, al benessere e alla salute delle persone.
- 2 L'associazione DarkSky incoraggia un uso ragionevole ed ecologico dell'illuminazione notturna (consumo di corrente, condizioni locali) e formula raccomandazioni.
- 3 L'associazione è politicamente e confessionalmente neutra e non ha scopo di lucro.

Art. 3 Soci

- 1 I soci di DarkSky riconoscono gli obiettivi dell'associazione e si impegnano a sostenerli.
- 2 I soci si dividono in:
 - a. Soci ordinari: persone fisiche.
 - b. Sostenitori: persone fisiche o giuridiche che sostengono le attività dell'associazione con un contributo annuale.
 - c. Giovani (fino a 18 anni)
 - d. Comuni e città
 - e. Soci onorari: il Comitato può nominare membro onorario chi si è distinto per il suo impegno a favore della protezione del cielo notturno. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota sociale.
 - f. Socio collettivo: forma di partecipazione aperta solo a società.
 - g. Socio esperto: esperti in pianificazione dell'illuminazione (persone fisiche) che riducono l'inquinamento luminoso in applicazione delle norme vigenti.
- 3 Hanno diritto di voto all'Assemblea generale dei soci: i soci ordinari, i soci giovani, i soci esperti, i soci onorari e i soci collettivi (1 voto per ogni socio collettivo, risp. Comune/città).
- 4 L'adesione può avvenire in ogni momento con dichiarazione scritta, le dimissioni per la fine di un anno.
- 5 Il Comitato decide sulle adesioni.
 - a. Il Comitato può esentare dal pagamento della tassa per l'anno in corso le adesioni che avvengono tra il 1.11 e il 31.12.
- 6 Il Comitato può escludere un socio senza notificare i motivi.
- 7 L'opinione espressa pubblicamente da un socio può non corrispondere all'opinione del Comitato. I soci non hanno il diritto di esprimersi a nome dell'associazione DarkSky Switzerland senza previa consultazione del Comitato.

Art. 4 Tasse sociali

- 1 Vengono fissate e seguenti tasse sociali:

| | | |
|--|--------------------|--------------|
| • Socio | CHF..... | 50.00 |
| • Socio giovane | CHF..... | 25.00 |
| • Socio esperto in pianificazione dell'illuminazione | CHF..... | 100.00 |
| • Socio sostenitore | dès CHF..... | 100.00 |
| • Socio collettivo | | |
| Fino a 20 membri | CHF..... | 100.00 |
| Tra 20 e 100 membri | CHF..... | 200.00 |
| Oltre 100 membri | CHF..... | 300.00 |
| • Comuni /città | Prezzo in CHF..... | su richiesta |
| | al minimo CHF..... | 300.00 |

Art. 5 Organi

Gli organi dell'associazione DarkSky sono

- L'Assemblea sociale,
- il Comitato,
- Direzione,
- l'Ufficio revisione.

Art. 6 L'Assemblea sociale

- 1 L'Assemblea dei soci viene convocata almeno una volta all'anno (salvo decisione diversa dell'Assemblea dei soci) dal Comitato tramite convocazione scritta (analogica o digitale), con un preavviso di almeno quattro settimane, allegando l'ordine del giorno. Le eventuali ulteriori aggiunte all'ordine del giorno devono pervenire al Comitato in forma scritta al più tardi 7 giorni prima dell'Assemblea.
- 2 Si delibera unicamente sui punti previsti dall'ordine del giorno.
- 3 All'Assemblea sociale spettano le seguenti competenze:
 - Approvazione del rapporto annuale e del bilancio annuale dopo aver preso atto del rapporto dell'Ufficio di revisione
 - Approvazione del Preventivo per il nuovo anno
 - Nomina del Comitato e dell'Ufficio di revisione
Il Comitato e dell'Ufficio di revisione vengono eletti sempre per due anni
 - Modifiche degli statuti; queste necessitano la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti aventi diritto di voto

Art. 7 Il Comitato

- 1 Il Comitato è composto da un minimo di 3 membri. Si autocostruisce.
- 2 Nel Comitato possono essere nominati solo i soci.
- 3 Il Comitato istituisce un ufficio direttivo e ne determina la gestione.
- 4 L'ufficio direttivo conduce gli esercizi dell'associazione in conformità ai compiti, alle competenze e alle responsabilità stabilite dal comitato esecutivo nel capitolato d'onori.
- 5 I membri del Comitato sono attivi a titolo onorifico e di principio hanno diritto solo al rimborso delle spese e delle uscite effettive. Le spese subite da singoli membri del Comitato nello svolgimento di attività che comportano spese particolari possono essere indennizzate separatamente.
- 6 Il comitato può nominare membri di DarkSky Switzerland come rappresentanza regionale, in conformità con un regolamento separato. Tali nomine possono essere revocate in qualsiasi momento con una decisione motivata del comitato.
- 7 I rappresentanti regionali sono autorizzati a utilizzare il nome DarkSky Switzerland per la comunicazione, l'organizzazione di eventi o il sostegno alle attività del comitato, a condizione che ciò sia conforme allo statuto e agli obiettivi dell'associazione, nonché alle modalità definite nel regolamento.
- 8 Il comitato è responsabile dell'elaborazione e della modifica del regolamento. Qualsiasi modifica entra in vigore non appena viene comunicata ai membri tramite pubblicazione sul sito web.

Art. 8 L'Ufficio di Revisione

- 1 L'Ufficio di revisione si compone di due revisori contabili.
- 2 Controlla il bilancio, presenta un rapporto e formula una proposta all'Assemblea sociale.

Art. 9 Scioglimento

- 1 L'Assemblea sociale può decidere lo scioglimento dell'Associazione con l'approvazione dei due terzi dei soci aventi diritto di voto.
- 2 La sostanza rimasta dopo lo scioglimento dell'Associazione DarkSky è da devolvere a un'istituzione libera da imposizione fiscale avente uguale o simile scopo. Una spartizione tra i soci è esclusa. (Approvato dall'Assemblea Costitutiva del 30 maggio 2000 a Zurigo, completato all'Assemblea dei soci del 1° settembre 2001 a Zurigo, del 6 settembre 2002 a Lucerna, del 6 marzo 2015, del 23 marzo 2016, del 9 marzo 2017, del 12 marzo 2020 a Olten, e del 24 giugno 2021 a Aarau e del 26 aprile 2023, del 13 marzo 2025 e del 26 marzo 2026 a Olten.)

Zurigo, 26 marzo 2026